

Cassazione penale sez. III, 26/09/2025, n. 32030

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2 maggio 2024 il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, riconosciute le attenuanti generiche, ha condannato (*omissis*) alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, in quanto ritenuta responsabile delle contravvenzioni a lei ascritte, di cui all'art. 112, comma 1, 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, a lei contestate nella qualità di datore di lavoro della impresa (*omissis*) Srl, unite per il vincolo della continuazione.

2. (*omissis*) ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per annullamento della sentenza, affidato a quattro motivi.

2.1. Col primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge art. 16 D.Lgs. 81/2008 e art. 43 cod. pen. per errata valutazione del documento, prodotto dalla difesa, relativo alla delega di funzioni che il datore di lavoro avrebbe conferito al preposto, dotandolo di autonomia organizzativa e potere di spesa rispetto allo specifico cantiere in cui le violazioni sono state accertate. I contenuti della delega di funzioni sarebbero stati travisati, e la motivazione resa al proposito sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui sostiene la mancanza del potere decisionale nella delega di funzioni in capo al preposto e la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato. La motivazione, scarsa ed insufficiente, sarebbe scollegata dalle risultanze istruttorie. Il Tribunale avrebbe ritenuto la delega di funzioni conferita allo (*omissis*) non conforme ai requisiti richiesti dall'art. 16 in quanto priva di conferimento del potere decisionale (pag. 7 riga 16 della sentenza), con valutazione parziale e sulla scorta della lettera di una comunicazione avente scopo informativo sulla nomina del RSSP nella persona della imputata, peraltro non delegabile ex art. 17 D.Lgs. 21/2008, laddove la delega di funzione rispettava, invece, pienamente, tutti i requisiti di cui al pi¹ volte citato art. 16.

2.2. Col secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge art. 122 D.Lgs. n. 81/2008 e art. 194 cod. pen. ¹, travisamento delle risultanze documentali e istruzioni di montaggio, fotografie e correlato vizio di motivazione, asseritamente contraddittoria ed illogica, nella parte in cui ha ritenuto il parapetto a gronda non perfettamente ancorato al muro. Rammenta il contenuto della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria C.C. e il contenuto della Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 29 del 2010, in particolare quanto ai contenuti del Piano Operativo di Sicurezza, per significare che le motivazioni rese in sentenza risulterebbero in violazione dell'art. 194 cod. proc. pen. in quanto fondate su valutazioni personali del teste, disancorate da norme di legge e documentazione disponibile.

2.3. Col terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge â?? norma UNI EN 1004 â?? e travisamento delle risultanze documentali â?? istruzioni di montaggio, fotografie â?? e correlato vizio di motivazione, asseritamente contraddittoria ed illogica, nella parte in cui ha ritenuto il trabattello non correttamente ancorato al muro e posizionato sul piano di campagna.

La condanna in relazione al capo b) sarebbe stata fondata sulle sole dichiarazioni del teste (*omissis*), in contrasto con la documentazione fotografica in atti con le altre evidenze istruttorie che tanto sconfessano.

2.4. Col quarto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen., violazione degli artt. 163 cod. pen. e 2 e 13 Cost. per avere il Tribunale concesso, in difetto di richiesta dellâ??imputata, il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La difesa formulava le proprie richieste nel senso della assoluzione per non aver commesso il fatto, in via principale, perchÃ© il fatto non costituisce reato, in subordine; in ipotesi di condanna, invocava il riconoscimento della continuazione, delle attenuanti generiche, e il minimo della sanzione, non anche la sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

Il ricorso Ã¨ infondato.

1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la erronea applicazione della legge penale con riferimento allâ??art. 16 D.Lgs. 81/2008 e art. 43 cod. pen. essendo stata asserita mente del tutto omessa ogni valutazioneÂ· sul documento prodotto dalla difesa relativo alla delega di funzioni che il datore di lavoro avrebbe conferito al preposto, (*omissis*), dotandolo di autonomia organizzativa e potere di spesa rispetto allo specifico cantiere dove le violazioni sono state accertate. La motivazione sarebbe quindi errata sia perchÃ© la delega non Ã¨ stata ritenuta efficace in violazione dei requisiti, pur sussistenti, espressamente richiesti dalla legge, sia perchÃ© comunque su tale documento decisivo prodotto dalla difesa il giudicante ha omesso di confrontarsi compiutamente. Il motivo Ã¨ infondato.

1.1. Il Tribunale ha desunto dal piano operativo di sicurezza allegato allâ??udienza del 20 ottobre 2022, lâ??individuazione di (*omissis*), amministratrice unica della societÃ , quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e il dipendente (*omissis*) quale addetto alla lotta antincendio e gestione del Pronto soccorso (presente sul cantiere al momento del controllo), pur se dai testi della difesa indicato quale â??prepostoâ?? al cantiere. Ha, altresÃ¬, ritenuto la delega di funzioni ostesa dalla difesa priva dei requisiti necessari ad escludere la responsabilitÃ dellâ??imputata, e ciÃ² in quanto priva della delega del potere decisionale, come, peraltro, testualmente risultante dalla comunicazione inviata al dipendente (*omissis*) da cui il riferimento al responsabile aziendale

(*omissis*). Ha rammentato, inoltre, che per giurisprudenza costante, l'esistenza su un cantiere di un preposto, in difetto di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza, non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico, peraltro neppure in maniera esclusiva, solo il dovere di vigilare a che il lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per s  e per gli altri (Sez. 4, n. 24055 del 01/04/2004, Rv 228587).

1.2. Osserva il Collegio che l'imputazione attiene a violazione di obblighi del datore di lavoro. Se   vero che si tratta di obblighi delegabili rispetto ad uno specifico cantiere o unit  produttiva a un preposto, occorre per  che in base alla articolazione aziendale tale delega assuma i crismi della necessit  e si fondi sulle esigenze organizzative dell'impresa per cui il datore di lavoro non pu  prendersi in carico tutte le realt  aziendali, operanti magari a distanza di luogo e contemporaneamente. Le condizioni perch  una delega di funzioni sia efficace oltre ad afferire al conferimento di poteri effettivi di autonomia gestionale e di potere di spesa presuppongono che il datore di lavoro non si sia intromesso, o non abbia assunto specifici obblighi di vigilanza proprio sull'operato del delegato e sulle violazioni che risultano oggetto di rimprovero.

1.4 Sul punto la doglianza si limita a rilevare che era presente un preposto correttamente delegato, e si invoca quindi il principio di diritto per cui sia formalmente che in concreto le contravvenzioni contestate non erano rimproverabili al datore di lavoro.

1.5 La doglianza, tuttavia, non si confronta con un preciso passaggio motivazionale (cfr. pag. 6 della sentenza) in cui si d  conto di un dato di fatto non controverso che di per s  solo   idoneo a rendere nel caso di specie inefficace la delega conferita.

Ci si riferisce alla circostanza evidenziata in motivazione che il datore di lavoro, rispetto al cantiere di che trattasi, aveva assunto su di s  lo specifico incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ossia uno specifico incarico di vigilanza, in concreto, sulla corretta attuazione delle misure infortunistiche, che quindi non consente di valorizzare quanto disposto e contenuto nella delega, e ci  in virt  non solo del principio generale, anche sancito dalla norma (art. 16 c. 3 D.Lgs. 81/2008) per cui il datore di lavoro mantiene sempre un dovere di vigilanza, ma anche dell'insegnamento di questa Corte di legittimit  per cui il datore di lavoro pu  invocare la causa di esclusione della punibilit  in forza di delega efficace ove trattasi di azioni o omissioni avvenute sul luogo di lavoro per le quali non poteva esercitare un capillare e quotidiano controllo. Quando invece la documentazione organizzativa del cantiere dimostra, al contrario, come nella specie, che questo quotidiano e capillare controllo il datore di lavoro aveva assunto su di s  come obbligo specifico, mantenendo il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione del cantiere, allora la delega invocata non rileva.

1.6 Nel caso di specie quindi la organizzazione aziendale, articolata in una distribuzione di responsabilità in parte delegate, vedeva lo stesso datore di lavoro coinvolto e doverosamente investito della conoscenza dello stato del cantiere anche nei suoi dettagli (in termini Sez. 4, n. 51455 del 05/10/2023 Ud. (dep. 28/12/2023) Rv. 285535 01: In tema di sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni, disciplinata dall'art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, ma, afferendo alla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato, non può avere ad oggetto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni).

1.7 Ne segue che risulta corretta ed esente da vizi logici la conclusione a cui giunge la sentenza impugnata in ordine al fatto che il destinatario delle norme di cautela antinfortunistica contestate doveva essere il datore di lavoro, essendo del tutto irrilevante e ininfluente l'esistenza di un preposto di cantiere delegato, avendo mantenuto il datore di lavoro un ruolo di vigilanza attiva su ogni aspetto riguardante la prevenzione infortuni, anche sulla scorta delle stesse argomentazioni difensive svolte nel ricorso che d'atto dell'incarico di responsabile della prevenzione in capo al datore di lavoro.

2 Col secondo e terzo motivo vengono svolte doglianze in ordine alla erronea applicazione della legge penale, al travisamento della prova, alla motivazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto alla ricostruzione dei profili della condotta anti doverosa che si assume violata, contestando che la predisposizione delle opere provvisorie realizzate fosse contraria a norme di cautela.

2.1. I motivi sono inammissibili perché declinati in fatto, e prospettanti una diversa favorevole lettura delle emergenze probatorie, che in questa sede non può trovare ingresso.

2.2. Si rileva che le censure mosse al provvedimento impugnato prospettano una ricostruzione del fatto alternativa a quella del Tribunale senza svolgere specifici rilievi critici a quanto invece argomentato nella motivazione del provvedimento impugnato: con particolare riferimento al capo a) ossia alla mancata assicurazione del parapetto di gronda e al suo allestimento a regola d'arte in conformità al libretto di istruzioni, limitandosi genericamente a richiamare una circolare ministeriale e a contestare la natura qualificata del testimone del servizio di prevenzione che ha riferito del suo accertamento; con riferimento al capo b) limitandosi a contestare che la documentazione fotografica rappresentasse quanto desunto in motivazione dal giudice, ma non cogliendo in termini di sviluppo critico il punto della sua decisione sul punto, ovvero che risultava la prova della assenza di un adeguato sistema di ancoraggio del ponte su ruote su cui operavano diversi lavoratori.

3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale (163 cod. pen.) e omessa motivazione in punto di concessione della sospensione condizionale non richiesta

dall'imputato.

3.1. Il ricorso sul punto Ã infondato.

3.2. Non vi Ã dubbio che nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 cod. pen., il giudice puÃ concedere anche d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena dell'ammenda, facendo prevalere su un contrario interesse dell'imputato lâ utilitÃ che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione.

3.3. Di tale prevalente utilitÃ il giudice Ã perÃ tenuto a fornire concreta dimostrazione (Sez. 1 n. 357 del 11/12/1998, Di Paolo, Rv. 212300; Sez. 1, n. 45484 del 11/11/2004, Di Ricco, Rv. 229815; Sez. 1, n. 44602 del 11/11/2008, Stefanelli, Rv. 241912; Sez. 3, n. 11091 del 27/01/2010, Di Rosa, Rv. 246440; Sez. 5, n. 1136 del 05/04/2013, Held, Rv. 258822), fermo restando che Ã ammissibile lâ impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora lâ impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili, poichÃ correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella â individualizzazione della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunitÃ, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene piÃ gravi. Il principio Ã stato affermato in relazione a fattispecie relativa alla applicazione â ex officio del beneficio della sospensione condizionale della pena per condanna alla sola ammenda, in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un interesse a ricorrere dell'imputato, in quanto lâ estinzione dopo un biennio della pena pecuniaria sospesa ex art. 163 cod. pen. determina una situazione a lui piÃ favorevole di quella che consegue all'eliminazione della iscrizione della condanna decorso un decennio dal pagamento.

3.4. Nel caso in esame, lâ interesse prospettato dalla ricorrente Ã meramente utilitaristico, volto a â conservare la possibilitÃ di fruire del beneficio, dunque il motivo, ancorato a ragioni meramente utilitaristiche, Ã inammissibile.

4. Il ricorso Ã dunque, nel suo complesso, infondato.

Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

CosÃ deciso in Roma, il 5 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *In tema di contravvenzioni per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) a carico del datore di lavoro, la delega di funzioni conferita a un preposto, ai sensi dell'Art. 16 D.Lgs. n. 81/2008, Ã considerata inefficace e irrilevante ai fini dell'esclusione della responsabilitÃ penale del datore di lavoro se quest'ultimo ha mantenuto su di sÃ© lo specifico incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) rispetto al medesimo cantiere.*
Supporto Alla Lettura :

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La sicurezza sul lavoro Ã quellâinsieme di misure, provvedimenti e soluzioni adottate al fine di rendere piÃ¹ sicuri i luoghi di lavoro, per evitare che i lavoratori possano infortunarsi durante lo svolgimento delle loro mansioni. Si tratta di una condizione organizzativa necessaria ed imprescindibile di cui ogni azienda deve essere in possesso per eliminare o quantomeno ridurre i rischi e i pericoli per la salute dei lavoratori. Attualmente la normativa di riferimento in materia Ã costituita dal D. L.gs. 81/2008, il quale prevede, tra le principali misure generali di tutela:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- lâeliminazione dei rischi e, ove ciÃ² non sia possibile, la loro riduzione al minimo;
- il rispetto dei principi ergonomici;
- la riduzione del rischio alla fonte;
- la sostituzione di ciÃ² che Ã pericoloso con ciÃ² che non lo Ã, o Ã meno pericoloso;
- lâutilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i controlli sanitari periodici dei lavoratori;
- lâinformazione e formazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la programmazione di misure per garantire il miglioramento nel tempo;
- la gestione delle emergenze;
- la regolare manutenzione di ambienti, impianti, attrezzature e dispositivi di sicurezza.

Lâobbligo di rispettare la normativa inerente alla sicurezza sul lavoro Ã stabilito nei confronti di ogni lavoratore, ovvero di coloro che rientrano nella definizione contenuta nellâart. 2, lett a) del D. Lgs. 81/2008, i quali svolgono unâattivitÃ lavorativa nellâambito di unâorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendimento, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Inoltre sono equiparati ai lavoratori anche:

- il socio lavoratore di cooperativa o di societÃ ;
- lâassociato di partecipazione;
- lâallievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, eccâ;

Il datore di lavoro Ã la figura principale garante e responsabile della tutela della salute e sicurezza nella propria azienda, infatti egli deve ottemperare a quanto stabilito dalla normativa vigente per garantire la corretta applicazione delle misure atte alla riduzione o alla cancellazione di qualsiasi rischio cui sono esposti i lavoratori;

Giurispedia.it